

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 21.5.2015 La Nuova Procedura Civile, 2, 2015



## Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) -Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) -Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Mediazione ed opposizione a decreto ingiuntivo: l'opponente è tenuto ad esperire la mediazione obbligatoria

In tema di mediazione obbligatoria, l'espressione "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" contenuta nell'articolo 5 co. 2 citato va interpretata alla stregua di improcedibilità/estinzione dell'opposizione e non come improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo.

Tribunale di Bologna, sentenza del 20.1.2015

...omissis...

 L'opposizione va dichiarata improcedibile e va dichiarata l'esecutività ex art. 647 comma 1 c.p.c.- del decreto ingiuntivo opposto, per le seguenti ragioni.

Nel caso in esame la mediazione delegata è stata attivata in occasione della prima udienza, dopo che questo giudice aveva provveduto ex art. 648 c.p.c. munendo il decreto opposto della clausola di provvisoria esecuzione.

Dunque si è operato in ossequio al disposto di cui all'articolo 5 co. 4 lettera a) del d. lgs. 28/2010 e successive modificazioni (in forza del quale non è ammesso l'invio alla mediazione delegata "nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione").

E' poi pacifico che nessuna delle parti ha esperito, nel termine assegnato, il procedimento di mediazione delegata ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del d. lgs. citato.

In questa sede va valutata la conseguenza di tale omissione, avuto riguardo alla natura del presente giudizio (opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 ss c.p.c.).

Ai sensi dell'articolo 5 co. 2 d. lgs. citato, "... il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento





di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. ...".

Si è molto discusso in dottrina e giurisprudenza su chi abbia l'onere di promuovere la mediazione, e quindi abbia interesse ad evitare la declaratoria di improcedibilità, qualora si abbia a che fare con una mediazione nell'ambito di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

Questa Sezione in occasione della recente riunione ex art. 47 quater O.G. tenutasi in data 12 novembre 2014 ha preso posizione sul punto, nel senso di ritenere che il mancato esperimento della mediazione giova al "convenuto opposto" e comporta la definitività del decreto ingiuntivo opposto in applicazione (analogica) dell'articolo 647 comma 1 c.p.c., in quanto:

a. è l'opponente, e non l'opposto, ad avere interesse a che proceda il giudizio di opposizione diretto alla rimozione di un atto giurisdizionale (il decreto ingiuntivo) suscettibile altrimenti di divenire definitivamente esecutivo;

pertanto è l'opponente a dovere subire le conseguenze del mancato o tardivo esperimento del procedimento di mediazione delegata;

b. la condizione di procedibilità opera solamente nella fase di opposizione;

se si andasse di diverso avviso, si introdurrebbe una sorta di improcedibilità postuma della domanda monitoria, ossia una improcedibilità che pur non sussistente al momento in cui è stato proposto il ricorso e ottenuto il decreto ingiuntivo, sarebbe accertata solo successivamente in una fase posteriore;

si applicherebbe poi un regime speciale alla improcedibilità non contemplato dal d. lgs. 28/2010, in contrasto con il disposto dell'articolo 647 c.p.c. (il quale, in caso di improcedibilità per mancata o tardiva costituzione dell'opponente, prevede che il giudice su istanza anche verbale del ricorrente dichiari esecutivo il decreto opposto) e pure in contrasto con il tendenziale principio della stabilità dei provvedimenti emessi a cui è informato il procedimento di ingiunzione;

ed infatti ogni volta che si verifichi una vicenda processuale che impedisce al procedimento di opposizione di procedere, le conseguenze vengono fatte ricadere dal legislatore sull'opponente (si veda anche l'articolo 653 c.p.c., in forza del quale -in caso di estinzione del processo-il decreto ingiuntivo che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva):

si avrebbe, ove non si seguisse la tesi scelta da questa Sezione, un risultato eccentrico rispetto alle regole processuali proprie del rito, in quanto si porrebbe in capo all'ingiungente opposto l'onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l'impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta dell'ingiunto.

Oltre a non voler considerare che una diversa interpretazione si porrebbe in radicale contrasto con l'obiettivo deflattivo del contenzioso, certamente avuto a mente dal legislatore laddove ha introdotto l'istituto della mediazione.

Infatti il creditore, che non abbia ottenuto soddisfazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (in quanto si è vista dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria), nella



maggior parte dei casi non esiterebbe a riproporre in via giudiziale la medesima domanda.

Pertanto, l'espressione "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" contenuta nell'articolo 5 co. 2 citato va interpretata alla stregua di improcedibilità/estinzione dell'opposizione e non come improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo.

Per le ragioni esposte, il decreto ingiuntivo opposto ha acquistato l'incontrovertibilità tipica del giudicato (Cass. 4294/2004 e 849/2000) e l'opponente non potrà riproporre l'opposizione.

- 3. Ogni questione di merito resta assorbita.
- C) Stante la complessità delle questioni affrontate in punto a mediazione delegata, la mancanza di precedenti di legittimità e il raggiungimento da parte di questa Sezione (solo di recente, e comunque successivamente all'invio delle parti alla mediazione) di un orientamento giurisprudenziale sul punto, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di opposizione.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede: dichiara l'improcedibilità dell'opposizione..........

